

COMUNE DI ROTTOFRENO

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

COMUNI

01. IL COMUNE DI ROTTOFRENO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

STEMMA, GONFALONE

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO CON REGIO PROVVEDIMENTO IN DATA 16 AGOSTO 1929 .

02. IL COMUNE FA USO NELLE CERIMONIE UFFICIALI DEL GONFALONE RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO N. 27 IN DATA 01 OTTOBRE 1974 .

ART. 03

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DALLE SEGUENTI FRAZIONI:

- S. NICOLO'
- SANTIMENTO
- CENTORA

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 34,53 CONFINANTE CON I COMUNI DI PIACENZA, SARMATO, GRAGNANO, CALENDASCO, BORGONOVO V.T. , MONTICELLI PAVESE ED ORIO LITTA.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN ROTTOFRENO CHE E' CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE NELLA FRAZIONE DI S. NICOLO' IN IDONEA SEDE.

05. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

ART. 04

FINALITA' DEL COMUNE

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI, ALL' AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO

TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE IN PARTICOLARE ANCHE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

B) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, RELIGIOSE, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

05. NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLA AUTONOMIE LOCALI, RATIFICATA DAL PARLAMENTO ITALIANO IL 30.12.1989 E IN PROSPETTIVA DI UNA EUROPA POLITICAMENTE ED ECONOMICAMENTE UNITA, IL COMUNE PROMUOVE RAPPORTI ED ADERISCE A FORME DI COLLABORAZIONE, AMICIZIA, SOLIDARIETA' CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI, ANCHE AL FINE DI COOPERARE ALLA COSTRUZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ED AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE TRA POPOLI E CULTURE.

06. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 05

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE - NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE - PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE:

- IN ECONOMIA;
- IN CONCESSIONE A TERZI;
- A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;
- A MEZZO DI ISTITUZIONE;
- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
- A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 06

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE AL SINDACO - OVE OCCORRA - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 07

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI CITTADINI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLA REGOLARE TENUTA DELL'ALBO.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 08

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', ALLA DECADENZA ED ALLA DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITATAMENTE, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 10

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO, NELLA SUA PRIMA RIUNIONE, GIUDICA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' E, SULLA SCORTA DELLA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE ANZIANO, MUNITA DEL PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEPOSITATA ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA, PROCEDE ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI E ALLE SURROGAZIONI. SUBITO DOPO PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE. L'ESERCIZIO

DEL DIRITTO E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

05. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A QUATTRO SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICAZIONE SCRITTA, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED A TUTTI I CONSIGLIERI. LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE L'ISTRUTTORIA E LA TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE. L'ONERE DELLA SPESA VERRA' ASSUNTO A CARICO DEL BILANCIO SOLO NEL CASO IN CUI IL PROCEDIMENTO SI SIA CONCLUSO CON IL PROSCIoglimento DEGLI ASSISTITI.

ART. 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO TASSATIVAMENTE DETERMINATE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 12

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE

STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI ESPPLICITAMENTE PREVISTI DALLO STATUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA DI DETERMINATI ARGOMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE SI RITERRANNO APPROVATI CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 13

COMMISSIONI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE IN VIA CONSULTIVA SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE, ALLO SCOPO DI APPROFONDIRE SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA LO RICHIEDONO.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 15

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ALTRESI' ESSERE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 16

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO, CONTENENTI GLI ARGOMENTI DA TRATTARE, DA CONSEGNARE A DOMICILIO, 05 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NEL CASO DI CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA E 03 (TRE) GIORNI PRIMA PER LA CONVOCAZIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. CONSIGLIERE ANZIANO SI INTENDE IL CONSIGLIERE CHE HA RAGGIUNTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED A PARITA' DI VOTI RIPORTATI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 17

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

ART. 18

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI

TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 19

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 20

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO.

02. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

04. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA.

05. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

ART. 21

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

02. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

03. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 VERRA' APPLICATO IN DEROGA

AL DISPOSTO DEL COMMA 01 DELL' ARTT. 17 IL PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO DIRETTO A CONSIDERARE IRRINUNCIABILE LA RELAZIONE TRA

COMPONENTI L'ASSEMBLEA, GRUPPI CONSILIARI, E LIBERA ESPRESSIONE DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA NEL SENO COLLEGIALE,

RICOMPRENDO IN ESSO SIA LA NECESSITA' CHE SIA ASSICURATA LA RAPPRESENTANZA EFFETTIVA DELLA MINORANZA NON SOLTANTO IN TERMINI DI

RAPPRESENTATIVITA' MA ANCHE IN TERMINI EFFETTIVI DI PROCEDIMENTO E DI SISTEMA DI VOTO. APPOSITO REGOLAMENTO INDIVIDUERA' ADEGUATO

SISTEMA DI VOTAZIONE PER GARANTIRE I PRINCIPI SUESPOSTI.

04. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 22

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEL CAPO GRUPPO

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI DI UNA LISTA SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, A QUESTO SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPO GRUPPO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPO GRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' "ANZIANO" DEL GRUPPO, SECONDO IL PRESENTE STATUTO.

03. LA CONFERENZA DEI CAPO GRUPPO E' L'ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI; CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI E AD ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO. HA FUNZIONI DI COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE ALTRE COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI CAPO GRUPPO, LE NORME PER IL SUO FUNZIONAMENTO ED I RAPPORTI CON IL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E LA GIUNTA COMUNALE.

05. CON IL REGOLAMENTO SONO DEFINITI MEZZI E STRUTTURE DI CUI DISPONGONO I GRUPPI CONSILIARI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE.

ART. 23

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON FUNZIONI DI GARANZIA E DI COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA VOLONTA' DELL'ORGANO PER QUANTO DI COMPETENZA ED E' RESPONSABILE DELLA FORMALIZZAZIONE DELLA VOLONTA' DELL'ORGANO REDIGENDO O

FACENDO REDIGERE SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' I VERBALI CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA.

02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO.

ART. 24

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
03. L'AVVENUTA ESECUTIVITA' VIENE ATTESTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE CON APPOSITA DICHIARAZIONE RIPORTATA SULL'ATTO STESSO.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01 ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 25

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENSO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.
02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.
03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE NELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/1990 .
04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
05. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, UN TERZO DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.
06. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.
07. LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SARANNO DETERMINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

SEZIONE 02 LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA IN FORMA COLLEGIALE LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 27

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, E DA 06 (SEI) ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE IL VICE SINDACO O IN SUA MANCANZA OD ASSENZA L'ASSESSORE PIU' ANZIANO FRA I PRESENTI.

ART. 28

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI NEL NUMERO MASSIMO DI DUE ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRIMO COMMA NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA DI CUI AL COMMA

01 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE, I DIRITTI E LE RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI. PUO' ESSERE DESTINATARIO DELLE DELEGHE CON LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 40 .

PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI RELAZIONE E DIRITTO DI INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' COMPUTATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE NECESSARIE PER LA

LEGALITA' DELLA SEDUTA E DELLE MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI.

ART. 29

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL' ARTT.

24 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.

ART. 30

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E DELEGHE

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 25

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL

DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE

NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO, ED ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, VICE SINDACO E' FRA GLI ELETTI IL PIU' ANZIANO SECONDO

IL CRITERIO DETTATO DAL PRECEDENTE ARTT. 16 .

03. NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 25 POTRANNO ESSERE DEFINITE LE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE ED ASSEGNATE AI VARI ASSESSORI.

ART. 31

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 32

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1991 N. 142 .

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA TRASMETTE IMMEDIATAMENTE AL SINDACO PERCHE' NE RENDA EDOTTA LA GIUNTA MUNICIPALE E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 33

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI ESTENDONO ANCHE GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI.

ART. 34

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINAMENTO DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO; E

CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO
PRETORIO.

09. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

10. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO
DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON
FUNZIONI CONSULTIVE, DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL COMUNE.

11. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE
CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI
ED INCARICHI, IL PRESIDENTE O L'INTERO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ED I
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI,
COMMISSIONI.

ART. 35

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI
DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE,
PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI
ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI;

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE
ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE
ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA
SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE
PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI
ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE ED EVENTUALI DEROGHE;

C) PREDISPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO;

D) PREDISPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E
LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI
PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI
SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI
APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER
L'ESECUZIONI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCLUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

04. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO
CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E
DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA
GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 36

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, IVI COMPRESI GLI STORNI DI FONDO.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

ART. 37

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 24 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 03 SINDACO

ART. 38

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U.

10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO OLTRE ALL'ESERCIZIO DI TUTTE LE COMPETENZE ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO, CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, NE COORDINA E PROGRAMMA L'ATTIVITA' E NE MANTIENE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO SIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE DEGLI INDIRIZZI E DEI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO; SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI E ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE E DI QUELLE ATTRIBUITEGLI E DELEGATEGLI.

02. IL SINDACO E' COMPETENTE AL RILASCIO E ALLA REVOCA DI AUTORIZZAZIONI LICENZE, CONCESSIONI, ABILITAZIONI, NULLA OSTA, PERMESSI ED ALTRI ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRI ORGANI, DOPO CHE SIANO STATI ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI RICHIESTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO O DAL REGOLAMENTO.

03. APPARTIENE INOLTRE AL SINDACO:

- LA DESIGNAZIONE SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, DEI DIPENDENTI APICALI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
 - LA DESIGNAZIONE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, DEI DIPENDENTI APICALI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE;
 - LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA FRA IL SEGRETARIO COMUNALE E DIRIGENTI, SENTITE LE PARTI;
 - L'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA INDICATE DALL' ARTT. 19 DEL D.P.R. , 24 LUGLIO 1977 N. 616 ;
 - L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI INDICATE DALL' ARTT. 54 DEL D.P. R. N. 616 DEL 1977 , ESCLUSE QUELLE DI CUI ALLE LETTERE B-C-F, CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN RELAZIONE AL RIPARTO DI COMPETENZE DELINEATO DALLA LEGGE 142 ;
 - L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INDICATE DALL' ARTT. 95 DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 , CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DOPO L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI;
 - L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DI QUALSIASI TIPO DI INQUINAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE INDICATE DALL' ARTT. 104 , COMMA 01 , DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 ;
 - L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA E I RELATIVI ATTI PREPARATORI DI CUI ALL' ARTT. 106 , ULTIMO COMMA, DEL D.P. R. N. 616/1977 ;
 - L'INDIZIONE DEI REFERENDUM COMUNALI;
 - STARE IN GIUDIZIO NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE DELIBERATE DALLA GIUNTA;
 - PROMUOVERE E ASSUMERE INIZIATIVE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON I SOGGETTI PREVISTI DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/1990 ;
 - RILASCIARE ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - COMPIERE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
 - DISPORRE, NELL' AMBITO DEI COMPITI DI VIGILANZA SUI SERVIZI, L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, INFORMANDO IL CONSIGLIO DEI RISULTATI DELLE INDAGINI;
 - EMANARE ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.
04. NELL' AMBITO DELLA PROPRIA FUNZIONE DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E VIGILANZA, IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE MENSILMENTE O PIU' DI FREQUENTE OVE LO RITENGA NECESSARIO, LA CONFERENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI FUNZIONARI DIRIGENTI AL FINE DI MEGLIO ESPLICITARE GLI INDIRIZZI E LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA; DI CONTROLLARE LO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI E DEI PROCEDIMENTI IN CORSO E DI VERIFICARE I RISULTATI RAGGIUNTI; DI PROGRAMMARE L'ATTIVITA' PER IL PROSSIMO MESE. A TALI CONFERENZE POSSONO PARTECIPARE GLI ASSESSORI INTERESSATI, I REVISORI DEI CONTI, EVENTUALMENTE ESPERTI ESTERNI.
05. LE FUNZIONI DI CUI ALL' 08 , 09 E 10 ALINEA VENGONO SVOLTE DAL SINDACO FATTI SALVI GLI EVENTUALI FORMALI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

DELEGHE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO CONFERISCE SPECIFICHE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE MATERIE CHE LE LEGGI O LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.

02. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE FUNZIONI DI CONTROLLO O DI INDIRIZZO. PUO' ALTRESI' ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA ANCHE PER CATEGORIE CHE LE LEGGI O LO STATUTO RISERVINO ALLA COMPETENZA DEL SINDACO. -

03. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIA, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE.

ART. 41

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 16 , COMMA 06 , DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 42

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ART. 43

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TUTELA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLA LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA IN ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

ART. 44

DELEGHE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE AD ASSESSORE FUNZIONI CHE EGLI SVOLGE COME UFFICIALE DI GOVERNO, CON ATTI CHE SPECIFICHINO L'OGGETTO DELLA DELEGA. NON SONO DELEGABILI LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.

02. L'ATTO DI DELEGA, SOTTOSCRITTO, PER ACCETTAZIONE DAL DELEGATO, E' COMUNICATO AL PREFETTO.

03. IL SINDACO PUO' DELEGARE AD IMPIEGATI, FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 45

EFFICACIA DELLE DELEGHE

01. LE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO NONCHE' DALL' ARTT. 40 CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA LORO REVOCA E CESSANO, COMUNQUE, CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DEL DELEGANTE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 46

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

02. IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI SONO CONSENTITE FORME DIRETTE DI TUTELA DEI LORO INTERESSI TRAMITE L'INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE , PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI, SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVI SU SPECIFICI PROBLEMI.

05. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHiesto CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

CAPO 01

L'INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 47

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI

CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 (TRENTA) GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 48

DIRITTO DI PETIZIONE

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 49

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 02% DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE E DA PRESENTARE IN CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON PUO' ESSERE ESERCITATA NELL'ULTIMO SEMESTRE PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLA SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 50

TUTELA DELL'ASSOCIAZIONISMO E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE, SECONDO CRITERI GENERALI PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AVENDO COME PRIORITARI I CRITERI DELLA RAPPRESENTATIVITA' SUL TERRITORIO, DELL'AMPIEZZA SOCIALE DEI FINI PERSEGUITI E LE DIMENSIONI NUMERICHE DEI SODALIZI, VALORIZZA LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA I CITTADINI ATTRAVERSO FORME DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA, ATTRAVERSO L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEGLI ATTI.

02. PER LE FRAZIONI ED I QUARTIERI, IL COMUNE POTRA' RENDERE PERMANENTE IL RAPPORTO DI CONSULTAZIONE CON LA COSTITUZIONE DI COMITATI DI QUARTIERE E FRAZIONE SECONDO UN REGOLAMENTO CHE PREVEDERA' ALTRESI', IL NUMERO DEI MEMBRI, I CRITERI DI NOMINA, LA COMPOSIZIONE, LE EVENTUALI DELEGHE DEL SINDACO E LA SEDE PRESSO LA QUALE ESERCITARE I POTERI E LE FUNZIONI.

03. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' IN INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, E DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

04. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE, LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI RELIGIOSI, DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO, LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI, ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBAIA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 51

OSSERVATORIO PERMANENTE

01. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAL REGOLAMENTO DOVRANNO ESSERE REGISTRATE IN APPOSITO ALBO DA ISTITUIRE PRESSO IL COMUNE.

02. LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE COSTITUISCONO CON LORO RAPPRESENTANTI UN "OSSERVATORIO PERMANENTE" A CUI IL SINDACO O LA GIUNTA MUNICIPALE PER TRAMITE DEL SINDACO POSSONO FARE RIFERIMENTO PER OTTENERE PROPOSTE ED OSSERVAZIONI ALL'ATTO DELL'IMPOSTAZIONE DEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DAI PIANI DI ATTUAZIONE DELLO STESSO DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA, SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO E COMUNQUE SU MATERIE CHE INTERESSANO LE VARIE REALTA' TERRITORIALI RAPPRESENTATE.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 52

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AL PROCEDIMENTO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI TRANNE CHE PER CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

03. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

04. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE, NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A),B),C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

05. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

06. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

07. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO FINALE E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

08. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

09. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

10. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO DI PROPRIA COMPETENZA O DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 04

REFERENDUM

ART. 53

ACCESSO AL REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E SU QUESTIONI DI PORTATA GENERALE INTERESSANTI LA COLLETTIVITA' LOCALE.

02. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM SONO:

A) IL 10% DEL CORPO ELETTORALE;

B) LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. NON POSSONO PROPORSI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E TARIFFE, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

04. I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE SONO PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 54

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATA MOTIVAZIONE, DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO.

CAPO 05

DIFENSORE CIVICO

ART. 55

DEFINIZIONE E COMPITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IN TALE VESTE EGLI RICEVE TUTTI I RECLAMI AVANZATI DAI CITTADINI, SIA RESIDENTI SIA ANCHE TEMPORANEAMENTE DIMORANTI. PUO'

SEGNALARE, ANCHE DI SUA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DI CITTADINI.

03. UNA VOLTA ACCERTATA LA FONDATEZZA DEL RECLAMO O DELL'ISTANZA RICEVUTA, EGLI INTERVIENE PRESSO L'ORGANO O L'UFFICIO COMPETENTE AFFINCHÉ IL PROCEDIMENTO ABBA REGOLARE CORSO E GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

ART. 56

DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE SI AVVALE - MEDIANTE APPOSITA CONVENZIONE - DEL DIFENSORE CIVICO ISTITUITO DA ALTRI ENTI LOCALI (UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANA, COMUNI ASSOCIATI) A CONDIZIONE CHE PER TALE FIGURA E PER LE RELATIVE COMPETENZE, SIA PREVISTO QUANTO SEGUE:

A) REQUISITI:

- OCCORRE POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE

COMUNALE E LA NOMINA DEVE CADERE SU PERSONA CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIA AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA;

- NON PUO' ESSERE NOMINATO:

- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

- I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

- I MINISTRI DI CULTO;

- GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI, AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE

CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

- CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,

B) NOMINA E DURATA IN CARICA:

- L'ELEZIONE DEVE DISCENDERE DA UN "QUORUM" SPECIALE (LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI) E LA DURATA IN CARICA DEVE ESSERE PARI AL MANDATO AMMINISTRATIVO DELL'ORGANO ELEGGENTE.

C) POSSIBILITA' DI REVOCA:

- LA REVOCA DEVE ESSERE PREVISTA SOLTANTO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DOCUMENTATA INEFFICIENZA A SEGUITO DI MOZIONE MOTIVATA PRESENTATA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED APPROVATA CON LO STESSO QUORUM PRESCRITTO PER LA NOMINA.

D) COMPETENZE:

- IL DIFENSORE CIVICO - SU ISTANZA DI CITTADINI (ESCLUSI, COMUNQUE, I CONSIGLIERI ED I DIPENDENTI COMUNALI), ASSOCIAZIONI, ENTI CHE SEGNALINO CASI DI ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE PER UNA PRATICA IN CORSO (PURCHE' NON SI TRATTI DI PUBBLICO IMPIEGO), ACCERTATA LA FONDATEZZA DELL'ISTANZA STESSA, DEVE POTER INTERVENIRE PRESSO IL COMUNE E GLI ORGANISMI DERIVATI AFFINCHE' I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE EMANATI, LO STESSO POTERE D'INTERVENTO DEVE SPETTARE

D'UFFICIO AL DIFENSORE CIVICO OGNI QUALVOLTA RISCONTRI CASI ANALOGHI A QUELLI SEGNALATI CON ISTANZA.

E) POTERI:

- IL DIFENSORE CIVICO, CHE E' TENUTO ALLA RISERVATEZZA PER LE NOTIZIE CONOSCIUTE E DA TENERSI SEGRETE O RISERVATE, DEVE POTER CHIEDERE, SENZA LIMITE DEL SEGRETO D'UFFICIO, L'ESIBIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO NONCHE' CONVOCARE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE AL FINE DI OTTENERE OGNI UTILE INFORMAZIONE SULLO STATO DELLA

PRATICO E SU QUANT'ALTRO SEGNALATO, DEVE, ALTRESI', POTER ACCEDERE AGLI UFFICI PER COMPIERVI ACCERTAMENTI.

ART. 57

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE PROPRIE RELAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE E QUESTO ULTIMO PUO' CHIEDERE DI SENTIRE IL DIFENSORE CIVICO.

02. COMUNQUE IL DIFENSORE CIVICO, ALLA FINE DI OGNI ANNO, SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE UN RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA, CON EVENTUALI PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE O AMMINISTRATIVE.

03. ALLE RELAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO IL COMUNE DA' ADEGUATA PUBBLICITA' E DIFFUSIONE.

TITOLO 04

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E GESTIONE DEI SERVIZI

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 58

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 59

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L' ATTIVITA' DELL' ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D' INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 60

CONVENZIONI

01. IL COMUNE, AL FINE DI CONSENTIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI TRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLE CONVENZIONI GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUMA IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO STABILITA CON LA STESSA, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DA CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

ART. 61

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 59 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE

ART. 62

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. II COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

CAPO 03

GESTIONE DI SERVIZI

ART. 63

IL PIANO DEI SERVIZI

01. IL PIANO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CONTIENE: L'OGGETTO, LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI, NONCHE' LE FINALITA' CHE SI PERSEGUONO ATTRAVERSO LA GESTIONE DI OGNUNO DI ESSI.

02. IL PIANO STABILISCE ALTRESI' LA FORMA DI GESTIONE SCELTA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DIVERSE POSSIBILITA' OFFERTE DALLA LEGGE. LA COMPARAZIONE VIENE EFFETTUATA TENENDO CONTO DEGLI ASPETTI ECONOMICI E DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

03. LE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SONO DETERMINATE TENENDO CONTO DEI CRITERI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA' E TRASPARENZA NONCHE' DELLE PROSPETTIVE DI ESTENSIONE TERRITORIALE E DI INTEGRAZIONE GESTIONALE AL FINE DI SEMPLIFICARNE LA REALIZZAZIONE E DI FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA DIMENSIONE PIU' ADEGUATA.

04. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE VIENE EFFETTUATA UNA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI AL FINE DI VALUTARE LE FORME DI GESTIONE IN ATTO E SCEGLIERE LE FORME OTTIMALI.

ART. 64

RACCORDO TRA GESTORE E COMUNE

01. QUALUNQUE SIA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA PER LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DOVRANNO ESSERE PREVISTI MOMENTI DI RAPPORTO E

FORME DI RACCORDO FRA IL SOGGETTO GESTORE E IL COMUNE.

02. IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA O CONSORZIO O SOCIETA' EROGATRICE DEI SERVIZI DOVRA' RIFERIRE OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE SUI LIVELLI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI SERVIZI EROGATI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI TALE AUDIZIONE CHE DOVRA' COMUNQUE AVER LUOGO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

ART. 65

SERVIZI IN ECONOMIA

01. IL FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DI OGNI SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA VIENE DEFINITO DA UN APPOSITO REGOLAMENTO CHE STABILIRA' LE RESPONSABILITA', I MODI DI CONTROLLO INTERNO E DEL RACCORDO CON L'ATTIVITA' COMPLESSIVA DELL'ENTE.

ART. 66

SERVIZI IN CONCESSIONE

01. LA CONCESSIONE DI UN SERVIZIO AVVIENE NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DEI TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' SUBORDINATA ALLA ESISTENZA E PERMANENZA DI CONDIZIONI DI TRASPARENZA PATRIMONIALE E REDDITUALE DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA' - LA REVISIONE DEL CONTO

ART. 67

DEMANIO E PATRIMONIO

01. LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI AVVIENE SECONDO LE FORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

02. I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEVONO RISULTARE DA APPOSITI ATTI DI INVENTARIO TENUTI ED AGGIORNATI AI SENSI DI LEGGE.

ART. 68

ORDINAMENTO FINANZIARIO

01. I CRITERI E I VINCOLI CIRCA LE ENTRATE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA GESTIONE DELLE ENTRATE PROPRIE RICERCANDONE LA GIUSTA QUANTIFICAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DELL'ECONOMIA LOCALE E ALLE ESIGENZE FINANZIARIE DEL COMUNE IN RAPPORTO AL LIVELLO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI COMUNALI OFFERTI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI E ALL'ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI DIRITTI, TARIFFE E CORRISPETTIVI.

ART. 69

PROGRAMMAZIONE

01. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RAPPRESENTA LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE E VIENE ADEGUATA ANNUALMENTE.

02. A TALE RELAZIONE VENGONO ALLEGATI IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI, IL PIANO OCCUPAZIONALE, IL PIANO DEI SERVIZI, IL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMMERCIALE.

03. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA COI RELATIVI ALLEGATI E' APPROVATA O ADEGUATA PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.

ART. 70

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, L'ATTIVITA' GESTIONALE E IL RELATIVO RENDICONTO FINALE DEVONO CONSENTIRE IL CONTROLLO DI GESTIONE, PER LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, SIA IN TERMINI FINANZIARI CHE IN TERMINI ECONOMICI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'UTILIZZAZIONE DI UNO O PIU' SISTEMI DI CONTABILITA' TALI DA CONSENTIRE SIA LA REVISIONE CONTABILE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI SIA IL CONTROLLO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI I RICAVI.

ART. 71

FORMAZIONE DEL BILANCIO

01. I BILANCIO DI PREVISIONE, COSI' COME GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, VIENE FORMATO DALLA GIUNTA IN VIA COLLEGALE SENTITI I RESPONSABILI DEI SETTORI.

ART. 72

I REVISORI DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE LEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA 03 MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:

A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;

B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

03. ESSI DURANO IN CARICA ANNI 03, NON SONO REVOCABILI SALVO INADEMPIENZA, E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI DA REGOLAMENTO, AVRANNO DIRITTI AD ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSE ALLE SFERE DELLA LORO COMPETENZA.

05. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

06. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

TITOLO 06

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

ART. 73

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE E' ARTICOLATA IN UNITA' ORGANIZZATIVE CHIAMATE SERVIZI DEFINITI IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ENTE. TALI SERVIZI POSSONO ESSERE DI DIVERSA ENTITA' E COMPLESSITA' IN RAPPORTO AI COMPITI E ALLE FUNZIONI ASSEGNATE.

02. L'UNITA' ORGANIZZATIVA SI ARTICOLA FUNZIONALMENTE IN UNITA' OPERATIVE O UFFICI E SVOLGE SERVIZI FUNZIONALI O SERVIZI STRUMENTALI E DI SUPPORTO.

03. NEL SERVIZIO SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE RIFERITA AD AMBITI DI ATTIVITA' OMOGENEA E FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DELL'ENTE.

ART. 74

IL SEGRETARIO

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI. IL COMUNE CONCORRE NEGLI ATTI RELATIVI ALLA SUA NOMINA E REVOCA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
02. IL SEGRETARIO COSTITUISCE IL VERTICE DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E REALIZZA IL RACCORDO TRA L'ATTIVITA' TECNICO-GESTIONALE E L'ATTIVITA' DELIBERATIVA DEGLI ORGANI.
03. IL SEGRETARIO DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO E, SU DIRETTIVA DELLO STESSO, CURA LE RELAZIONI TRA GLI ORGANI ELETTIVI E GLI ORGANI BUROCRATICI. EGLI ESERCITA LE FUNZIONI DI SUA COMPETENZA SECONDO LA LEGGE E NEL RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO.
04. IL REGOLAMENTO ISTITUISCE UN'UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO E NE DEFINISCE LA STRUTTURA IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI.

ART. 75

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONE DI DIREZIONE CHE, QUANTO AD AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI ESPRESSIONE, NON E' CONCORRENTE CON LE FUNZIONI DEI SINGOLI RESPONSABILI, MA E' SOVRAORDINATA AD ESSA. ATTRAVERSO TALE FUNZIONE IL SEGRETARIO SOVRAINTENDE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLE FIGURE PROFESSIONALI APICALI DELL'ENTE, DIRIME I CONFLITTI DI COMPETENZA, EVITA DUPLICAZIONE O ASSENZA DEL RESPONSABILE.
02. LA FUNZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEI LIVELLI APICALI AVVIENE TRAMITE DIRETTIVE GENERALI O ISTRUZIONI PUNTUALI EMANATE PER ISCRITTO O IN MODO INFORMALE NELL'AMBITO DI APPOSITE RIUNIONI.
03. APPARTIENE, INOLTRE, ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE:
 - ROGARE I CONTRATTI DELIBERATI DAI COMPETENTI ORGANI;
 - FORMULARE E SOTTOSCRIVERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE A NORMA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;
 - AUTORIZZARE LE MISSIONI DEI DIPENDENTI, I CONGEDI ED I PERMESSI, A NORMA DI REGOLAMENTO;
 - PROPORRE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI;
 - DIRIMERE LE QUESTIONI DI COMPETENZA CHE INSORGANO FRA I RESPONSABILI;
 - RICEVERE LA DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
 - RICEVERE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, CORREDARLO DEL PROPRIO PARERE DI LEGITTIMITA' ED INVIARLO ENTRO 24 ORE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
 - RICEVERE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, CORREDARLA DEL PROPRIO PARERE DI LEGITTIMITA' ED INVIARLO ENTRO 24 ORE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
 - RICEVERE LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, MUNIRLE DELLA ATTESTAZIONE DELLA DATA DI PRESENTAZIONE ED INVIARLE ENTRO 24 ORE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
 - TRASMETTERE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, CONTESTUALMENTE ALLA LORO PUBBLICAZIONE, LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, CON L'ATTESTAZIONE DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE;
 - RICEVERE LE RICHIESTE DI CONTROLLO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA AVANZATE DAL CONSIGLIO O DAI CONSIGLIERI ED INOLTRARLE INSIEME CON LE DELIBERAZIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO; CURARE LA

PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO DI TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE,
ATTESTANDO, SU DICHIARAZIONE DEI MESSI L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE;
- ATTESTARE L'INTERVENUTA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI;
- PRESIDERE L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM;
- ESPLETARE TUTTE LE ALTRE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE
STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 76

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

01. IL SEGRETARIO ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI A GARANTIRE LA
CORRETTA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.

02. OLTRE ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI HA DIRETTA COMPETENZA
SPETTA AL SEGRETARIO PROMUOVERE E CONTROLLARE L'ADOZIONE DI
TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI PER QUANTO ATTIENE GLI ASPETTI FORMALI
DEGLI ATTI.

03. AL SEGRETARIO E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' ISTRUTTORIA CHE SI
ESPLICA DURANTE L'INTERO ITER FORMATIVO DELLA DELIBERA E SI
CONCLUDE CON L'EMANAZIONE DEL PARERE SULLA LEGITTIMITA'. TALE PARERE
ASSOLVE ANCHE ALLA FUNZIONE DI GARANZIA DI UN ITER ISTRUTTORIO
CORRETTO.

04. AL DIRIGENTE E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' ISTRUTTORIA DEGLI ATTI
DI COMPETENZA PER QUANTO ATTIENE AI CONTENUTI TECNICI NON
GIURIDICI.

ART. 77

LA FASE DELLA DECISIONE

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
CON FUNZIONI DI GARANZIA E DI COLLABORAZIONE PER QUANTO
ATTIENE ALLA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI.

02. E' RESPONSABILE DELLA FORMALIZZAZIONE DELLA VOLONTA' DELL'ORGANO
REDIGENDO I VERBALI CHE INFINE SOTTOSCRIVE.

03. SU INVITO DEL SINDACO PUO' PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DELL'ORGANO
DELIBERANTE ANCHE IL PERSONALE CON QUALIFICA APICALE AL FINE
DELL'ILLUSTRAZIONE E DELL'APPROFONDIMENTO DI ARGOMENTI DETERMINATI.

ART. 78

LA FASE ATTUATIVA

01. IL SEGRETARIO CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

02. SPETTANO AL SEGRETARIO TUTTE LE INIZIATIVE DI INDIRIZZO, IMPULSO,
CONTROLLO E SOSTITUZIONE NECESSARIE PER LA CONCRETA
ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI ELETTI DEL
COMUNE.

03. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AI RESPONSABILI APICALI ADOTTA TUTTI I
PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CHE NON
SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AGLI ORGANI COLLEGIALI.

04. SPETTA AL SEGRETARIO LA STIPULA DEL CONTRATTO FATTO SALVO CHE LO
STESSO NON SVOLGA LA FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE NEL QUAL
CASO ALLA STIPULA PROVVEDE IL SINDACO.

05. IL SEGRETARIO ADOTTA GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER L'ESPLICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE.

ART. 79

GLI UFFICI COMUNALI

01. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO DA ASSICURARE LA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE SULLA BASE DEGLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA E POLITICA DELL'ENTE E SONO IMPRONTATI A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEVE ESSERE APERTA, PER CONSENTIRE APPORTI SPECIALISTICI ESTERNI, E INTERDISCIPLINARE, PER EVITARE FRATTURE FRA I VARI SETTORI OPERATIVI. A TAL FINE IL REGOLAMENTO PREVEDE L'ISTITUZIONE DI CONFERENZE PERIODICHE INTERDISCIPLINARI TRA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI.

ART. 80

PIANTA ORGANICA

01. LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE VIENE DEFINITA PREVALENTEMENTE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI; I POSTI CHE RICHIEDONO TITOLI DI STUDIO DETERMINATI O ALTRI, INDICATI DAL REGOLAMENTO, CUI E' RICONNESSA UNA POSIZIONE DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' VENGONO SINGOLARMENTE PREVISTI NELLA PIANTA ORGANICA.

02. LA RIPARTIZIONE DEI POSTI FRA LE DIVERSE UNITA' ORGANIZZATIVE VIENE STABILITA IN FUNZIONE DELLE ATTRIBUZIONI E COMPITI ALLE STESSE ASSEGNATE.

03. LA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRESENZA DI SOSTANZIALI MODIFICAZIONI RELATIVAMENTE AL NUMERO E ALLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI GESTITI DIRETTAMENTE E NEGLI ALTRI CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE O DI CONTRATTO.

ART. 81

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

01. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE INDIVIDUA LE UNITA' ORGANIZZATIVE, COMPRESE QUELLE DI STAFF, E STABILISCE IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO DEL RESPONSABILE IN RAPPORTO ALLA RILEVANZA DELL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO VALUTATA IN BASE ALL'IMPEGNO FINANZIARIO CHE MEDIAMENTE OGNI ANNO DETERMINA, ALL'ESTENSIONE A LIVELLO TERRITORIALE E ALLA SUA IMPORTANZA A LIVELLO SOCIALE.

02. IL REGOLAMENTO, AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE DELL'ENTE, PREVEDE L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' RICHIESTE, DEL RELATIVO INQUADRAMENTO E DELLE MODALITA' DI COPERTURA.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE ALTRESI' I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI MEDIANTE UTILIZZO DEI DATI RISULTANTI DAL CONTROLLO DI GESTIONE.

04. IL COMUNE, PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' AVVALERSI DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE. IL PROVVEDIMENTO D'INCARICO, NEL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, DEFINISCE LA DURATA - CHE NON PUO' ESSERE SUPERIORE A QUELLA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO - IL COMPENSO E LA COLLOCAZIONE DELL'INCARICATO A SUPPORTO DELLA STRUTTURA DELL'ENTE.

ART. 82

IL PERSONALE

01. I PRINCIPI IN BASE AI QUALI VIENE ORGANIZZATO IL PERSONALE SONO QUELLI DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA RESPONSABILITA', DELLA VALORIZZAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE, DELLA MOBILITA' E DELLA PROFESSIONALITA'.

02. VIENE PRIVILEGIATO IL METODO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE E PER OBIETTIVI.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI, ANNUALMENTE, VENGONO DESTINATE RISORSE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA'.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE CARATTERISTICHE E FINALITA' DELL'UNITA' DI STAFF CUI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

ART. 83

ORGANIGRAMMA

01. SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE LA GIUNTA COMUNALE APPROVA L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

ATTRAVERSO IL QUALE VIENE DEFINITA, ANCHE NOMINATIVAMENTE, LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DELLE DIVERSE UNITA' ORGANIZZATIVE, DELLA PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI E DELLE RISORSE DISPONIBILI.

02. L'ORGANIGRAMMA VIENE PERIODICAMENTE AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE SCATURITE DAI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E PER UNA MIGLIOR DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE VARIE UNITA' ORGANIZZATIVE E PER LA MOBILITA' ALL'INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE. L'ATTUAZIONE DI TALI PROCEDURE VIENE AFFIDATA AL SEGRETARIO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA FORMAZIONE DEI GRUPPI DI STUDIO, RICERCA O LAVORO ALL'INTERNO DI UNITA' ORGANIZZATIVE O INTERSETTORIALI E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI SINGOLI PER ATTIVITA' PROGETTUALI O DI RICERCA.

ART. 84

INCOMPATIBILITA'

01. IL DIPENDENTE NON PUO' SVOLGERE ATTIVITA' CHE ARRECHINO PREGIUDIZIO

ALL'ENTE O IN CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE. ATTIVITA' PROFESSIONALI ESTERNE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI POSSONO ESSERE AUTORIZZATE PURCHE' SI SVOLGANO AL DI FUORI DEL NORMALE SERVIZIO.

ART. 85

ATTIVITA' AUTORIZZATE

01. L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONSENTIRE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI, COMPATIBILI CON I COMPITI D'UFFICIO, IN QUANTO TESE ALL'ACQUISIZIONE DI ESPERIENZA A CONDIZIONE CHE L'ANDAMENTO PRODUTTIVO DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA SIA POSITIVO CONSIDERANDO I DATI OGGETTIVI IN RAPPORTO ALLE PREVISIONI E A CONDIZIONE CHE L'INCARICO NON SIA TALE DA COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO.

02. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' MEDIANTE LE QUALI LA GIUNTA AUTORIZZA L'ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA'.

03. IL REGOLAMENTO DEFINISCE INOLTRE LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI NEL RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE O REGOLAMENTARI DEGLI ENTI DI APPARTENENZA.

ART. 86

INCARICHI INTERNI

01. LA GIUNTA COMUNALE, NELL'INTERESSE DELL'ENTE E CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO CHE TENGA CONTO DELL'ANDAMENTO DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA CON TECNICHE OGGETTIVE, PUO' CONFERIRE INCARICHI AL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA', ALL'ESTERNO DEI NORMALI COMPITI ISTITUZIONALI DEL DIPENDENTE.

02. L'INCARICO DOVRA' AVERE NATURA SALTUARIA ED OCCASIONALE E IL DIPENDENTE DOVRA' ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE OVE ESISTA E QUANDO SIA CONDIZIONE INDISPENSABILE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI OGGETTO DELL'INCARICO. LE MANSIONI CONNESSE ALL'INCARICO NON DEVONO ESSERE INCOMPATIBILI CON QUELLE SVOLTE ALL'INTERNO DELL'ENTE.

03. L'INCARICO, RICOMPRESO ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI PROFESSIONI CONTENUTO NEL REGOLAMENTO, VERRA' DATO CON CONVENZIONE LA CUI DISCIPLINA SARA' PREVISTA NELLO STESSO REGOLAMENTO SECONDO LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- LA CONVENZIONE PREVEDE L'ESATTO OGGETTO E IL TEMPO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO;
- CONTIENE LA MISURA DEL COMPENSO, I CRITERI DI EROGAZIONE NONCHE' LA PENALITA' DA APPLICARSI IN CASO DI MANCATO O PARZIALE ASSOLVIMENTO,
- VIENE ESCLUSA L'ESECUZIONE DELL'INCARICO IN ORARIO DI SERVIZIO;
- VENGONO PREVISTI I MECCANISMI DI CONTROLLO ATTI A COMPROVARE IL COMPLETO ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO;
- VIENE ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DI MEZZI E PERSONALE COMUNALE.

ART. 87

RESPONSABILITA' GESTIONALE

01. LA RESPONSABILITA' GESTIONALE VIENE POSTA IN CAPO AL SOGGETTO, IN POSSESSO DI QUALIFICA APICALE, CUI E' DEMANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE.

02. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO, DIRIGENTE IN SENSO SOSTANZIALE, SVOLGE, CON LA COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI CUI E' PREPOSTO, IL COMPITO DI STUDIO ELABORAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ED E' RESPONSABILE DELLA ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PERSONALE SECONDO UNA LOGICA DI EFFICIENZA ED EFFICACIA GESTIONALE.

03. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO PUO' EMANARE DIRETTIVE, ISTRUZIONI, ORDINI DI SERVIZIO.

ART. 88

STRUMENTI DI GESTIONE

01. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI AL DIPENDENTE IN POSSESSO DI QUALIFICA APICALE VIENE ASSICURATO IL NECESSARIO GRADO DI AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE ALLO STESSO ASSEGNATE.

02. DOPO L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA APPROVA LA TABELLA DEI CENTRI DI IMPUTAZIONE CHE INDIVIDUA IL SOGGETTO RESPONSABILE DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER OGNI SERVIZIO, ATTIVITA' O PROGETTO.

03. LA TABELLA DEI CENTRI DI IMPUTAZIONE VIENE DETERMINATA ANNUALMENTE SECONDO LE MODALITA' REGOLAMENTARI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

04. AL RESPONSABILE DEL CENTRO DI IMPUTAZIONE E' DEMANDATA LA COMPLESSIVA CONDUZIONE DELLA RELATIVA ATTIVITA'. ESERCITA POTERI DI CONTROLLO E DI IMPULSO IN ORDINE A TUTTE LE QUESTIONI AD ESSA AFFERENTI.